

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

100° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3399) *PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari*

(3477) *MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) *BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) *CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

- e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 30, 32

ASCIUTTI (*Forza Italia*) 28, 29, 30

BERGONZI (*Misto*) 28, 32

BEVILACQUA (*AN*) 30

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* 31

LOMBARDI SATRIANI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 28, 29

MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione*. 29

MONTICONE (*PPI*) 30

TONIOLLI (*Forza Italia*) 29, 31

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari

(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

(3644) CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

– e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta, nel testo unificato, dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta dell'8 aprile scorso.

Avverto gli onorevoli colleghi che si passerà all'esame degli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e dei relativi emendamenti. Faccio presente che il relatore, senatore Masullo, ha presentato un'ulteriore nuova stesura dell'emendamento 1.201 – la cui precedente versione è pertanto da intendersi ritirata – e che i subemendamenti riferiti alla precedente stesura si intendono, comunque, riferiti a quella nuova.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere banditi nuovi concorsi soltanto per posti del ruolo di cui al comma 1.

3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico, fatto salvo quanto disposto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico.

4. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e compatibilmente con le esigenze della medesima, nonchè assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di studio, con riferimento a tutte le attività in essi ricomprese, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.

5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle deliberazioni relative ai professori associati ed ordinari per quanto concerne la destinazione dei posti di ruolo, i trasferimenti e le questioni attinenti alle persone.

6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, ovvero in ogni caso in cui il numero dei professori ricercatori sia superiore ai componenti di una delle altre due fasce, gli statuti prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.

7. Ai professori ricercatori è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore. I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonchè il coordinamento dei gruppi di ricerca.

8. A ciascuna delle tre fasce del ruolo dei professori universitari si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicandosi per i professori ricercatori le disposizioni ivi previste per i ricercatori.

9. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.201, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «ricercatori» e «ricercatori confermati» con le seguenti: «ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento» e «ricercatori confermati ed assistenti del ruolo ad esaurimento».

All'emendamento 1.201, comma 1, sostituire le parole: «il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori» con le seguenti: «il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, assumono la denominazione di professori ricercatori».

1.201/2

BEVILACQUA, MARRI, PACE

All'emendamento 1.201, comma 1, sostituire le parole: «il ruolo dei ricercatori è trasformato» con le seguenti: «il ruolo dei ricercatori e le figure equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono trasformati».

1.201/3

ASCIUTTI

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari, ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori.

2. Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura concorsuale già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di concorso per professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.

3. Per quanto non previsto dai commi 2, 4, 5 e 6, ai professori ricercatori si estendono, in quanto applicabili, le norme di stato giuridico in vigore per i professori ordinari e associati,

4. Nel quadro della programmazione didattica, al fine di utilizzare tutte le competenze disponibili per un pieno e articolato servizio, adeguato alle esigenze formative e alle legittime attese degli studenti, i consigli delle strutture didattiche, ad integrazione di quanto sancito dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attribuiscono ai professori ricercatori confermati, in relazione al rispettivo settore scientifico-disciplinare d'inquadramento, la responsabilità di autonome e sistematiche attività didattiche, funzionali agli obiettivi formativi dei corsi di diploma, laurea, specializzazione e dottorato di ricerca.

5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e

alle designazioni dei componenti delle commissioni dei concorsi a ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

6. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei».

1.201 (Nuovo testo)

MASULLO, *relatore*

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari, ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori.

2. Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura concorsuale già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di concorso per professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.

3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *g*), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni dei concorsi a ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei».

1.201 (Ulteriore nuovo testo)

MASULLO, *relatore*

All'emendamento 1.209, sostituire le parole: «lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge» *con le seguenti:* «lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari e delle figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge».

1.209/1

BEVILACQUA, MARRI, PACE

All'emendamento 1.209, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle figure giuridicamente equiparate dalla legislazione vigente a quella di ricercatore universitario».

1.209/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e in attesa della riforma complessiva dello stato giuridico del ruolo dei professori universitari, lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge».

1.209

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori nella quale sono inquadrati i ricercatori e le figure di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che abbiano almeno cinque anni di attività di docenza, comprovata dalle rispettive facoltà, e superino una valutazione di idoneità presso le medesime facoltà di appartenenza».

1.219

MONTICONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova di idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico disciplinare, i ricercatori, le figure equiparate di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i docenti e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle Università per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge n. 204 del 1992, il personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Università così come integrato dal comma 9-bis in data 17 luglio 1997, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova di idoneità è per titoli basati su:

a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;

b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonchè una specifica prova didattica».

1.230

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 1.230, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova di idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, i ricercatori e le figure equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova di idoneità è per titoli basati su:

a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;

b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonchè una specifica prova didattica».

1.231

ASCIUTTI

All'emendamento 1.55, aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. I professori associati con 10 anni di anzianità di servizio nel corrispondente ruolo sono immessi nel ruolo dei professori straordinari con i diritti e i doveri che attualmente tale ruolo prevede per legge».

1.55/1

TONIOLLI

All'emendamento 1.55, aggiungere infine i seguenti commi:

«1-bis. È indetta una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità alla quale possono partecipare esclusivamente i medici ricercatori confermati, già titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, n. 3), del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in servizio alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato od ordinario.

1-ter. I candidati che avranno conseguito il giudizio di idoneità nella sessione straordinaria di cui al comma 1-bis saranno inquadrati nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia, con effetto dall'anno accade-

mico 1984-1985 ai fini giuridici e dalla data dell'effettiva presa di servizio ai fini economici.

1-*quater*. Le commissioni giudicatrici saranno formate con lo stesso criterio che ha presieduto le commissioni designate relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

1.55/2

TONIOLLI

In subordine agli emendamenti 1.230 e 1.231, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova d'idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle università per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge n. 204 del 1992, il personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Università così come integrato dal comma 9-*bis* in data 17 luglio 1997 e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, compresi quelli assunti successivamente al 1° agosto 1980, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova d'idoneità è per titoli basati su:

a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;

b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonché una specifica prova didattica».

1.55 (Nuovo testo)

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori» *con le altre:* «nel ruolo unico dei professori universitari, la fascia bis-Professor».

1.234 (già 1.1)

LORENZI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» *con le seguenti:* «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.38

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.30 LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.12 RONCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.72 NAVA, BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.73 BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.96 TONIOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.109 BERGONZI

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita nel ruolo» aggiungere la parola: «unico».

1.32 RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole: «nel ruolo» aggiungere la seguente: «unico».

1.21 MANIS

Al comma 1, dopo le parole: «sono inquadrati, a domanda», aggiungere le seguenti: «conservando l'anzianità pregressa e il trattamento economico in godimento».

1.46 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.54, dopo le parole: «successivamente al 1° agosto 1980, purché» inserire le seguenti: «in quest'ultimo caso».

1.54/1

RONCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «i ricercatori e gli assistenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento nonché i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, purché abbiano ottenuto l'immissione in ruolo a seguito del superamento di un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255».

1.54

PAGANO

Al comma 1 sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le seguenti: «i ricercatori e le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 gennaio 1990, n. 341».

1.229

MANIS

Al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le seguenti: «i ricercatori e le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

1.233

RONCONI

Al comma 1, sostituire le parole «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le seguenti: «i ricercatori e le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

1.227

TONIOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le altre: «i ricercatori e le categorie di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 341 del 1990, nonché i tecnici laureati che dal 1990 sono incaricati di insegnamenti sui corsi di laurea e/o di diploma universitario».

1.235 (già 1.2)

LORENZI

In subordine agli emendamenti 1.230 e 1.231, al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le altre: «i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

1.236 (già 1.56)

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole da «i ricercatori e gli assistenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i ricercatori confermati con affidamento o incarico di insegnamento universitario; per i ricercatori non confermati o confermati senza affidamento o incarico di insegnamento si richiede, per l'inquadramento nella fascia dei professori ricercatori, una prova didattica».

1.228

TONIOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» aggiungere le seguenti: «, le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

1.216

NAVA

Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» inserire le seguenti: «confermati da almeno sette anni».

1.87

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» inserire le seguenti: «confermati da almeno cinque anni».

1.88

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento».

1.86

RESCAGLIO, ROBOL

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento».

1.89

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento», aggiungere le seguenti: «ed i tecnici laureati di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990».

1.64

NAVA

Al comma 1, dopo le parole: «del ruolo ad esaurimento» aggiungere le seguenti: «, nonché i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».

1.20

MANIS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le domande di nuovo inquadramento devono essere presentate agli atenei e da queste recepite entro il 31 ottobre 2000».

1.48

MONTICONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 le facoltà nelle quali sono in servizio di ruolo i ricercatori e le figure equiparate di cui allo stesso comma 1 procedono alla valutazione dell'idoneità prevista dal comma 1».

1.219a

MONTICONE

All'emendamento 1.210, sostituire le parole: «I ricercatori universitari costituiscono la terza fascia» con le seguenti: «I ricercatori universitari e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, costituiscono la terza fascia».

1.210/1

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I ricercatori universitari costituiscono la terza fascia del ruolo dei professori universitari, assumendo la denominazione di professori ricercatori».

1.210

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo da: «Conseguentemente» fino alla fine del comma.

1.220

MONTICONE

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.22

MANIS

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.3

LORENZI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «dei professori universitari».

1.47

MONTICONE

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di prima e seconda fascia. L'accesso alla carriera scientifica avviene tramite posizioni non ruolizzate che possono essere ricoperte per non più di otto anni complessivi».

1.90

PASSIGLI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione dei concorsi riservati per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 19 gennaio 1999, n. 4».

1.83

MONTICONE, RESCAGLIO, ROBOL

In subordine all'emendamento 1.220, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione dei concorsi riservati per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 19 gennaio 1999, n. 4».

1.221

MONTICONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico; in materia di trattamento economico si applicano le norme vigenti per i ricercatori».

1.33

RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 3, sostituire le parole: «Ai professori ricercatori» con le seguenti: «Ai bis-Professors».

1.237 (già 1.4)

LORENZI

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori. Ai professori ricercatori, all'atto della loro immissione nella terza fascia del ruolo dei professori, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza l'attività effettivamente prestata nelle università. Ai fini della carriera è riconosciuta per intero l'attività effettivamente prestata nelle università nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori e per i due terzi quella effettivamente prestata in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

1.39 (Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori. Ai professori ricercatori, all'atto della loro immissione nella terza fascia del ruolo dei professori, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza l'attività effettivamente prestata nelle università. Ai fini della carriera è riconosciuta per intero l'attività effettivamente prestata nelle università nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori e per i due terzi quella effettivamente prestata in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

1.23 (Nuovo testo)

MANIS

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.31

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.14

RONCONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.71

NAVA, BRUNO GANERI

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.74

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.97

TONIOLLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.110

BERGONZI

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico» con le seguenti: «nonché quelle attualmente vigenti in materia di trattamento economico per i ricercatori con carichi didattici retribuiti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990».

1.251 (già 1.5)

LORENZI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il servizio prestato in precedenza quali ricercatori o figure equiparate di cui al comma 1 è computato per intero ai fini giuridici ed economici nel nuovo ruolo».

1.222 (già 1.49)

MONTICONE

Sopprimere il comma 4.

1.211 (già 1.40)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

1.13

RONCONI

Sopprimere il comma 4.

1.24

MANIS

Sopprimere il comma 4.

1.70

NAVA

Sopprimere il comma 4.

1.75

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Sopprimere il comma 4.

1.98

TONIOLLI

Sopprimere il comma 4.

1.111

BERGONZI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'assimilazione del nuovo stato giuridico dei professori ricercatori di terza fascia a quello dei docenti di prima e seconda fascia comporta, per la regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni già in vigore per i docenti ordinari ed associati.

4-bis. Tutti i professori di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo, fanno parte a pieno titolo e partecipano alle deliberazioni nel consiglio di amministrazione di ateneo, nei consigli di facoltà, di dipartimento, dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione.

4-ter. Tutti i professori possono inoltre essere chiamati a far parte dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca e possono dirigere centri, laboratori e servizi strumentali all'attività di didattica e di ricerca e coordinare gruppi di ricerca nazionali e locali».

1.34

RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 4, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».

1.238 (già 1.6)

LORENZI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di specializzazione».

1.91

PASSIGLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o di dottorato di ricerca».

1.92

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 1.75, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I ricercatori universitari che, nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, siano stati titolari per affidamento di un insegnamento presso un corso di laurea, di diploma universitario, di specializzazione o di dottorato di ricerca, vengono stabilizzati, a domanda, nella titolarità relativa al predetto insegnamento».

1.76

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«5. È rimessa alle università, nell'ambito della loro autonomia statutaria, la disciplina delle forme di partecipazione dei professori ricercatori agli organi degli atenei e il riconoscimento dei loro diritti in ordine all'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche».

1.84

RESCAGLIO, ROBOL

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.35

RIPAMONTI, CORTIANA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I professori ricercatori sono componenti di tutti gli organi accademici alla pari dei professori ordinari e dei professori associati».

1.77

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Al comma 5, sostituire le parole: «I professori ricercatori» con le seguenti: «I bis-Professors».

1.239 (già 1.7)

LORENZI

Al comma 5, sostituire le parole: «sono componenti degli organi accademici» con le seguenti: «sono componenti del consiglio di facoltà e di tutti gli organi accademici».

1.240 (già 1.57)

ASCIUTTI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.212 (già 1.41)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati. Tale principio si applica anche ai professori associati nei confronti dei professori ordinari».

1.69

NAVA, BRUNO GANERI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.15

RONCONI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.25

MANIS

In subordine all'emendamento 1.77, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.78

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.99

TONIOLLI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.112

BERGONZI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «partecipano a tutte le votazioni tranne quelle relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.241 (già 1.8)

LORENZI

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «non partecipano», aggiungere le seguenti: «, salvo diverse disposizioni degli statuti,».

1.242 (già 1.58)

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 6.

1.36

RIPAMONTI, CORTIANA

Sopprimere il comma 6.

1.67

NAVA

Sopprimere il comma 6.

1.79

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Sopprimere il comma 6.

1.93

PASSIGLI

Sopprimere il comma 6.

1.100

TONIOLLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli statuti dei singoli atenei, nella loro autonomia, prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti in maniera paritaria dalle tre fasce di professori e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento e ne determinano le modalità».

1.223 (già 1.50)

MONTICONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce».

1.213

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli statuti prevedono che ai consigli di facoltà partecipi una rappresentanza dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.».

1.243 (già 1.59)

ASCIUTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce del ruolo unico dei professori universitari, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.26

MANIS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.16

RONCONI

In subordine all'emendamento 1.67, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.68

NAVA

In subordine all'emendamento 1.79, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.80

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.113

BERGONZI

Al comma 6, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».

1.244 (già 1.9)

LORENZI

In subordine all'emendamento 1.93, al comma 6, dopo le parole: «ai componenti di una» inserire le seguenti: «o di entrambe».

1.94

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 1.93, al comma 6, sostituire le parole: «che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce» con le seguenti: «che nei consigli di facoltà essi abbiano rappresentanza paritaria alla meno numerosa delle altre due fasce».

1.95

PASSIGLI

Sopprimere il comma 7.

1.207

MASULLO, *relatore*

Al comma 7, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».

1.245 (già 1.10)

LORENZI

Al comma 7, prima delle parole «di preside di facoltà e di rettore» inserire le parole «di direttore di dipartimento.».

1.226

TONIOLLI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ad eccezione di quello passivo per le cariche di», aggiungere le seguenti: «direttore di dipartimento, di».

1.246 (già 1.60)

ASCIUTTI

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: «centri.».

1.247 (già 1.61)

ASCIUTTI

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la responsabilità di progetti di ricerca nazionali».

1.214 (già 1.104)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la responsabilità di progetti di ricerca nazionali».

1.105

MANIS

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «A modifica dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori ricercatori della facoltà di medicina, nell'ambito dell'equiparazione ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, assumono gli stessi diritti e doveri dei professori associati.».

1.248 (già 1.62)

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 8.

1.208

MASULLO, *relatore*

Al comma 8, sostituire le parole: «le disposizioni ivi previste per i ricercatori» con le seguenti: «le modalità previste per i professori associati».

1.37

RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.43

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.17

RONCONI

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.27

MANIS

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.81

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.101

TONIOLLI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «I candidati che sono già professori universitari sono esonerati dalla prova di didattica».

1.215

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei concorsi universitari di I e II fascia i concorrenti che siano già professori universitari sono esonerati dalla prova didattica».

1.249 (già 1.63)

ASCIUTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore";

b) al numero 3), alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: "e alla fascia dei professori ricercatori"».

1.224 (già 1.53)

MONTICONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia bis-Professor"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia bis-Professor"».

1.250 (già 1.11)

LORENZI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.29

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 1.43, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.45

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Conseguentemente all'emendamento 1.17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo sono aggiunte

le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.19

RONCONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.66

NAVA

Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.107

MANIS

Conseguentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.85

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.108

TONIOLLI

Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il n. 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "1) posti di professore ricercatore, è effettuata anche una prova didattica, nonché la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestatati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui è richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività medica assistenziale svolta;"».

1.106

MANIS

Conseguentemente all'emendamento 1.43, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.44

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Conseguentemente all'emendamento 1.17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.18

RONCONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori

ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.65

NAVA

Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un professore ricercatore, da due professori ordinari, un professore associato e un professore ricercatore se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un professore ricercatore se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.28

MANIS

Conseguentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.82

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori

associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.102

TONIOLLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le nomine dei professori universitari risultati idonei nelle procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e ai sensi della presente legge, hanno validità dall'inizio dell'anno accademico o dal semestre immediatamente successivo».

1.225 (già 1.51)

MONTICONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle procedure di reclutamento per le fasce di associati o di ordinari, a coloro che provengono da posti di ruolo non viene più richiesto il periodo di straordinariato ai fini della conferma in ruolo».

1.52

MONTICONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei limiti delle consistenze organiche esistenti, presso le Accademie militari e gli Istituti di formazione e specializzazione delle Forze Armate è istituita la terza fascia dei professori ricercatori di cui al comma 1 del presente articolo».

1.217

UCCHIELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 63, si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimento della stessa nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Gli stessi benefici si applicano altresì al personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunto nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della citata legge n. 23 del 1986 e la legge 21 febbraio 1989, n. 63. I relativi eventuali oneri gravano sui bilanci degli Atenei».

1.232

ASCIUTTI

Prego i presentatori di illustrarli.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, non mi è sembrato giusto prevedere una normativa che riconosca la terza fascia della docenza ai ricercatori senza prevedere un analogo trattamento ed un analogo riconoscimento agli assistenti di ruolo, che sono presenti nell'università da un numero di anni certamente maggiore rispetto a quello dei ricercatori; pertanto, non vedo il motivo in base al quale gli assistenti di ruolo debbano essere scavalcati dai ricercatori.

Quindi, se il riconoscimento deve essere conferito ai ricercatori – di ciò sono pienamente convinto e non a caso sono uno dei cofirmatari di un disegno di legge in tal senso – mi sembra giusto che esso vada anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Pertanto, ogni volta che ricorrono le parole: «ricercatori» e «ricercatori confermati», con il subemendamento 1.201/1 propongo di sostituirle con le seguenti: «ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento» e «ricercatori confermati ed assistenti del ruolo ad esaurimento». Si tratta di un riconoscimento dettato da motivi di equità.

BEVILACQUA. Con il subemendamento 1.201/2 chiediamo che il ruolo dei ricercatori sia trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari e che i ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, assumano la denominazione di professori ricercatori per un motivo di equità. Riteniamo, infatti, opportuno che anche gli assistenti e i semplici laureati vengano inseriti nel provvedimento.

ASCIUTTI. Signor Presidente, nell'illustrare il subemendamento 1.201/3, vorrei fare delle specificazioni.

Vorrei innanzitutto premettere che lo scorso dicembre, proprio in questa Commissione, concludendo l'*iter* di un disegno di legge riguardante i tecnici laureati vincitori di concorso – ricordo che la trasformazione in legge di questo provvedimento ha comportato tempi molto lunghi nei due rami del Parlamento – si decise di non includere in esso i tecnici laureati non vincitori di concorso, i quali non avrebbero potuto quindi diventare ricercatori se i singoli atenei nella loro autonomia non avessero previsto una tale possibilità. Si tratta dei cosiddetti «primi più anziani ex articolo 50», appunto non vincitori del concorso.

Devo dire che, a tutti gli effetti, concordo con la proposta del senatore Lombardi Satriani di inserire nel provvedimento, insieme agli assistenti e ai ricercatori, le tre figure che di fatto, oggi, si impegnano nell'università a livello di didattica; è fuori dubbio che non sono solo loro ad occuparsi di un insegnamento ma certamente questa categoria rappresenta numericamente un forte pilastro che regge i nostri atenei.

LOMBARDI SATRIANI. Contribuiscono!

ASCIUTTI. Quindi, il subemendamento 1.201/3, che si richiama a quello presentato dal senatore Bevilacqua, ha lo scopo di sostituire le parole: «il ruolo dei ricercatori è trasformato» con le seguenti: «il ruolo dei ricercatori e le figure equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono trasformati». In questo modo verrebbero ad essere pienamente considerate le tre figure.

TONIOLLI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma al subemendamento 1.201/3.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non credo sia necessario chiarire ai colleghi senatori il senso dell'emendamento 1.201 nel suo ulteriore nuovo testo, perché nella sostanza si discosta dal precedente solo per la soppressione dei commi 3 e 4, operata in seguito al parere negativo espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Ho ritenuto preferibile sopprimere questi due commi per consentire alla Commissione di proseguire l'esame in sede deliberante – devo dire, tra l'altro, che essi non sono portatori di forti innovazioni e che, in ogni caso, l'essenza del testo è stata perfettamente conservata – dal momento che il mantenimento della precedente stesura, se approvata, avrebbe comportato necessariamente la rimessione alla sede referente e quindi l'esame del testo anche da parte dell'Assemblea, con conseguenze imprevedibili per gli esiti e per la durata dell'*iter*, che – ricordo – è stato già ampiamente tormentato. In ogni caso, il testo rappresenta un punto di svolta nel chiarimento di alcuni problemi di categoria della docenza universitaria.

A questo punto vorrei sottolineare l'importanza dei commi rimasti. Il comma 1 stabilisce che il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari e che i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori. Il comma 2 prevede l'applicazione ai professori ricercatori delle normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico. Il terzo comma è quello sul quale credo di dover maggiormente richiamare l'attenzione dei colleghi, perché lo ritengo il più importante, anche se ha incontrato alcune resistenze e riserve. Con tale comma, infatti, si riconosce ai professori ricercatori la piena partecipazione alle deliberazioni degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, compresi i consigli di facoltà, con la sola eccezione delle deliberazioni non rientranti nelle loro competenze, ossia di quelle riguardanti gli ordinari e gli associati. Infine il comma 4, che reputo molto qualificante, riconosce ai professori ricercatori l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e stabilisce che il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei (va, infatti, graduato secondo le cariche); ricordo che numerosi statuti delle università italiane già riconoscono, a vario titolo e con varie graduazioni, l'elettorato passivo.

Questo emendamento, che ho formulato in una veste, per così dire, dimagrita, esprime – a mio giudizio – l'essenza della volontà politica della

Commissione, ossia la volontà di conferire ai ricercatori quel riconoscimento legislativo che per quindici anni hanno invano aspettato.

Mi sembra dunque che con questo emendamento si possa sostanzialmente riprendere un discorso che dovrà naturalmente essere completato con la riforma generale dello stato giuridico della docenza universitaria.

BEVILACQUA. Signor Presidente, ritiro il subemendamento 1.209/1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti il subemendamento 1.209/2 e l'emendamento 1.209.

MONTICONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.219, dal momento che la 5^a Commissione ha espresso su di esso un parere contrario. Avevo presentato questa proposta di modifica per superare le difficoltà poste dal parere contrario della 1^a Commissione, prima che il relatore presentasse il nuovo testo del suo emendamento, che valuto positivamente.

Inoltre, se il senatore Asciutti è d'accordo, vorrei aggiungere la mia firma al subemendamento 1.201/3, poiché in esso è contenuta una parte dell'emendamento che ho testè ritirato.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non vorrei si dicesse che il sottoscritto, essendo perugino, concentra la sua attenzione solo sulle università per stranieri di Perugia e di Siena. Del resto, esistono solo due università per stranieri e sono dislocate, appunto, a Perugia e a Siena, perciò penso che non si debba farmene una colpa se porto avanti anche le istanze di queste due università, che altrimenti verrebbero dimenticate.

L'emendamento 1.230 riguarda i docenti e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle università per stranieri di Perugia e di Siena, i quali fanno parte di una categoria sfruttata da anni, mai inquadrata in alcun livello. Con questo emendamento si propone che anche ad essi sia data la possibilità di entrare nella terza fascia dei professori ricercatori.

Purtroppo, la 5^a Commissione ha espresso un parere contrario, sostenendo che manca la copertura finanziaria. Ritengo, però, che questo problema non sussista e pertanto, almeno per il momento, mantengo l'emendamento 1.230 e invito il rappresentante del Governo a quantificare l'onere finanziario recato dallo stesso. Secondo me, infatti, non sono necessari stanziamenti significativi, dal momento che si tratta di poche unità.

Do per illustrato l'emendamento 1.231.

TONIOLLI. Signor Presidente, mi ha sbalordito il fatto che la 5^a Commissione abbia espresso un parere contrario sul subemendamento 1.55/1, perché non ne vedo la ragione; viceversa, la Commissione affari costituzionali non ha sollevato obiezioni.

Nel 1972 sono venuti meno i concorsi a terna e si è iniziato a bandire i concorsi a scadenze di circa 5, 6 e anche 7 anni; nel nostro paese, così, si è verificata una situazione di predominio delle baronie accademiche,

che riuscivano a far entrare nelle commissioni determinati professori, i quali logicamente favorivano i loro allievi a scapito di altri, i cui professori non facevano parte della commissione, che pure erano meritevoli. Ci sono chiari esempi di questo fenomeno, come quello dell'ultimo concorso, nel quale un mio allievo è stato escluso dalla rosa dei vincitori, pur avendo il miglior giudizio. Gli atti del concorso sono stati rinviati alla commissione, proprio perché è stato notato questo paradosso, cioè che era stato escluso il candidato che aveva il giudizio migliore. Il presidente della commissione si è dimesso e ne è stato nominato un altro, ma la commissione ha deciso di ridurre il giudizio di questo candidato per far passare gli altri.

È ormai giunto il momento di trovare una soluzione per una situazione che è d'emergenza, come molte altre in questo paese. Pertanto, propongo di immettere i professori associati con oltre 10 anni di anzianità nel ruolo dei professori straordinari, che peraltro non è definitivo poiché si prevede che dopo tre anni questi siano soggetti ad una valutazione per diventare definitivamente professori ordinari.

Per quanto riguarda l'onere conseguente a questo emendamento, vorrei ricordare che almeno per tre anni non c'è una variazione nello stipendio del professore straordinario; questa avviene solo successivamente. Se la 5^a Commissione ha tenuto conto di questo fatto successivo, allora non resta che concludere che non c'è futuro per i professori associati.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ma ci sono i nuovi concorsi!

TONIOLLI. Questa situazione non può essere risolta con i nuovi concorsi, per cui mantengo l'emendamento che ho appena illustrato. Magari non verrà approvato, però devo sostenerlo.

Con il subemendamento 1.55/2, si propone di risolvere un caso veramente unico, che riguarda un centinaio – o forse meno – di persone in tutta Italia. Nel 1980, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, è stata data la possibilità ai medici ricercatori confermati di godere di una corsia preferenziale per i giudizi di idoneità. Ma era estate e molti, trovandosi all'estero, non poterono sfruttare tale occasione. Questi candidati ora chiedono di essere riammessi ai giudizi di idoneità, facendo valere i requisiti di cui erano già in possesso nel 1980.

Anche in questo caso, quindi, si tratta di una questione di giustizia. Se non vogliamo fare giustizia, allora lasciamo le cose come stanno.

BERGONZI. Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti debbano essere illustrati complessivamente, non uno per volta, come del resto prevede l'articolo 100, comma 9, del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Bergonzi, a causa della brevità della seduta e della complessità della materia, ho deciso di articolare diversamente la

discussione, come del resto prevede lo stesso comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento.

Comunque, per il futuro cercheremo di ripristinare il consueto andamento dei lavori.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Aula, rinvio il seguito della discussione congiunta alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOtt. GIANCARLO STAFFA

